

COMUNE DI ISERNIA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di consiglio comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 2 - Definizioni	pag. 2
Art. 3 - Finalità del Regolamento	pag. 3
Art. 4 - Criteri generali di indirizzo	pag. 3
Art. 5 - Compiti degli uffici comunali	pag. 4
Art. 6 - Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione - Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione al commercio ambulante	pag. 5
Art. 7 - Partecipazione al procedimento	pag. 5
Art. 8 - Requisiti di accesso all'attività di commercio su aree pubbliche	pag. 5
Art. 9 - D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)	pag. 6
Art. 10 - CUP (Canone Unico Patrimoniale) per l'occupazione di suolo pubblico	pag. 6
Art. 11 - Scadenza e durata delle concessioni	pag. 6
Art. 12 - Procedura di revoca e sospensione della concessione	pag. 7
Art. 13 - Assegnazione dei posteggi	pag. 8
Art. 14 - Bando di miglioria e modifica delle superfici	pag. 8
Art. 15 - Scambio del posteggio	pag. 9
Art. 16 - Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali	pag. 9
Art. 17 - Criteri generali per le fiere e manifestazioni occasionali	pag. 10
Art. 18 - Normativa igienico-sanitaria	pag. 10
Art. 19 - Vendita e somministrazione a mezzo di veicoli definiti "Camion-Negozi"	pag. 10
Art. 20 - Vendita di prodotti agricoli e agroalimentari locali	pag. 11
Art. 21 - Commercio in forma itinerante	pag. 11
Art. 22 - Zone vietate all'esercizio dell'attività in forma itinerante	pag. 12
Art. 23 - Orari e modalità di svolgimento dell'attività in forma itinerante	pag. 13
Art. 24 - Piano Comunale	pag. 13
Art. 25 - Rinvio ad altre norme	pag. 14
Art. 26 - Abrogazioni	pag. 14
Art. 27 - Entrata in vigore	pag. 14

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, al fine di soddisfare gli interessi dei consumatori e realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle caratteristiche socioeconomiche del territorio, della densità della rete distributiva, della capacità di domanda e delle caratteristiche della popolazione residente.
- 2 Per la disciplina generale delle attività di commercio su aree pubbliche si rimanda alle seguenti disposizioni normative:
 - a) art.4, comma 4, Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*;
 - b) D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114, recante *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59"* e, in particolare, agli artt. 27-30;
 - c) Legge regionale n.4 del 18 ottobre 2021, recante *"Disciplina regionale delle attività commerciali"*;
 - d) D. Lgs. 26 marzo 2010, n.59, recante *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*;
 - e) Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012;
 - f) D. Lgs n.147 del 06/08/2012;
 - g) Intesa Conferenza Unificata 16/07/2015, n. 67/CU;
 - h) D. L. *"Milleproroghe"* n. 244/2016 art.6, comma 8, convertito in Legge n.19 del 27 febbraio 2017;
 - i) D. Lgs n.222 del 2016;
 - j) Legge Regione Molise n.7 del 23-5-2022;
 - k) Legge 120/2020.
3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento, si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni normative di cui all'art.31 della Legge Regionale n. 4 del 18/10/2021:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - b) per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - c) per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale di cui all'art. 28, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all'articolo 31;
 - e) per **posteggio**, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - g) per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;

- h) per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
- i) per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- j) per **presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, nella fiera o fuori dal mercato e dalle fiere (nei casi previsti), prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- k) per **mercato su area privata (MAP)** si intende l'area privata adibita ad attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, prodotti tipici, prodotti artigianali, somministrazione di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse e senza edificazione di volumetrie edilizie;
- l) per **hobbisti** si intendono i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore.

Art. 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su aree pubbliche e in particolare dei mercati e delle fiere, al fine di assicurare la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, promuovendo al contempo anche l'incontro diretto tra produttori e consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e la promozione del territorio e delle risorse comunali, favorendo le zone in via di espansione e quelle non sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente;
 - f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - g) la salvaguardia e la valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni locali (filiera corta).

Art. 4 - Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche, al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare quelle degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere al riguardo forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) salvaguardare e riqualificare i centri storici, al fine di mantenere le attività sulle aree pubbliche, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale, anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio, come le mostre mercato;

- e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - f) assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva;
 - g) favorire l'individuazione di aree pubbliche o private, che consenta uno sviluppo di mercati anche straordinari, tenendo conto dell'esigenza di animazione e/o di rivitalizzazione di zone urbane periferiche e/o di zone in via di espansione.
2. I criteri di programmazione riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- a) le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche e in particolare dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - b) i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c) i vincoli e in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - d) la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità;
 - e) la definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi.

Art. 5 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi articoli, spetta all'Amministrazione comunale, che la esercita attraverso i propri Servizi e uffici.
2. Il SUAP è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante, oltre che responsabile del procedimento di organizzazione di fiere e mercati, anche occasionali.
3. La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza sul corretto funzionamento di tutte le attività commerciali esercitate su aree pubbliche, nonché sul rispetto delle disposizioni della legge, del presente regolamento e delle prescrizioni esecutive impartite dal SUAP.

Oltre alle ordinarie funzioni di controllo e vigilanza, è compito della Polizia Municipale:

- a) sovrintendere agli orari di inizio e di fine occupazione del suolo pubblico, nonché a quelli stabiliti per le operazioni di vendita;
- b) verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari di posteggio (in base alla perimetrazione dell'area pubblica da occupare, c.d. stallo di vendita), nonché la documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività;
- c) provvedere all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e comunque non assegnati, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento (c.d. spunta);
- d) registrare le presenze degli operatori commerciali che siano presenti nel mercato e nelle fiere, all'inizio delle operazioni di spunta e trasmetterli successivamente al SUAP.
- e) verificare, con frequenza periodica, la regolarità della posizione contributiva all'INPS degli operatori del mercato, sia quelli concessionari che spuntisti, ai sensi della L.R. 4/2021.

Art. 6 - Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione - Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione al commercio ambulante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del

Dirigente/funzionario responsabile della struttura comunale competente (SUAP) e, ai fini della sua procedibilità, deve contenere l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, nonché eventuali prescrizioni.

Il SUAP, ricevuta la domanda, secondo modalità telematica, di autorizzazione allo svolgimento del commercio ambulante, provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico dell'ufficio del medesimo e le modalità di ricevimento al pubblico. Procede quindi alla verifica formale della completezza dell'istanza e all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403.

2. Il procedimento deve concludersi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune, ovvero dall'inserimento sulla piattaforma digitale in uso, salvo interruzione dei termini per integrazioni procedurali. Entro il suddetto termine l'Ufficio è tenuto al rilascio dell'atto autorizzativo, salvo l'accertamento di elementi ostativi che impongano il diniego.
3. Qualora, a causa di ritardi nelle risposte da parte di altri Enti pubblici, non imputabili al Comune, emergessero, oltre il suddetto termine, elementi ostativi all'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e a informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci prodotte dal richiedente.
4. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni.

Art. 7 - Partecipazione al procedimento

1. Il Comune garantisce, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento, consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda da lui presentata, nonché la sua partecipazione a eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

Art. 8 - Requisiti di accesso all'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche, società di persone e società di capitali, in possesso dei requisiti di cui alla Legge regionale 4/2021; tale autorizzazione abilita a esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita, delegando altro soggetto, così come previsto dalla normativa vigente.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi richiesti per il solo settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande) previsti dalle leggi vigenti e svolga l'attività con dei banchi o mezzi che rispettano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.
3. I requisiti morali devono essere posseduti:
 - a) dal titolare, nell'impresa individuale;
 - b) da tutti i soci, nella società in nome collettivo;
 - c) dai soci accomandatari, nelle società in accomandita semplice;
 - d) da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza e amministrazione, nelle società di capitali e nelle società cooperative;
 - e) dal preposto, se previsto;
 - f) dal soggetto che opera in caso di sostituzione del titolare.Per le società di qualunque tipo i requisiti morali devono essere posseduti anche dai soggetti membri del collegio sindacale, nonché dai soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 218/2012).
4. I requisiti professionali devono essere posseduti:
 - a) dal titolare, nell'impresa individuale, qualora sia anche preposto;
 - b) dal legale rappresentante dell'impresa societaria, qualora sia anche preposto;

- c) dal preposto, in caso di persona diversa dalle figure di cui ai punti precedenti e dalle stesse appositamente nominato.
- 5. Il titolare di autorizzazione deve prontamente comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro 30 (trenta) giorni dalla variazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. In caso rinuncia, decadenza o revoca della concessione, nessuna indennità è dovuta al titolare della stessa.

Art. 9 - D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

1. Fatto salvi i diritti precedentemente acquisiti, l'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio, in concessione o come spunta, richiede il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui all'articolo 1, comma 1176, della Legge 296/2006, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 4/2021, art. 44.
2. La regolarità contributiva costituisce un presupposto di legge per l'esercizio dell'attività commerciale su suolo pubblico e deve essere costantemente garantita attraverso il necessario controllo:
 - a) iniziale, effettuato dal SUAP in fase di verifica istruttoria della richiesta di concessione del posteggio al mercato o alla fiera, per il rilascio della stessa;
 - b) successivo, con regolarità periodica, ovvero su specifica richiesta del SUAP, dalla Polizia Municipale, al fine di verificare la presenza di carenze e/o irregolarità sopravvenute. Al riguardo la Polizia Municipale, in caso di riscontro negativo, ne dà comunicazione al SUAP, per l'avvio della procedura di revoca del posteggio assegnato al mercato, previa sospensione della partecipazione allo stesso. Per gli spuntisti e gli operatori del commercio in forma itinerante, il controllo della regolarità contributiva, qualora non possa essere effettuato direttamente sul posto, all'atto della verifica della documentazione richiesta per l'ammissione alla spunta ovvero per l'esercizio del commercio in forma itinerante laddove consentito ai sensi del presente regolamento, è effettuato anche da remoto, avvalendosi dei propri uffici, mediante consultazione della banca dati. In caso di riscontro negativo, la Polizia Municipale adotta le necessarie misure interdittive.

Art. 10- CUP (Canone Unico Patrimoniale) per l'occupazione di suolo pubblico

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il SUAP trasmette al concessionario comunale della riscossione coattiva ovvero al Servizio comunale competente l'elenco delle ditte concessionarie di posteggio di mercato e delle fiere ovvero delle specifiche ditte inadempienti relativamente ai procedimenti che richiedano l'occupazione di suolo pubblico, di competenza del SUAP, che non hanno provveduto, per l'anno precedente, al pagamento, in tutto o in parte, di quanto dovuto a titolo di occupazione del suolo pubblico, per l'attivazione della procedura esecutiva di recupero del tributo comunale, così come calcolato e richiesto dal SUAP.

Art. 11 - Scadenza e durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale. Il titolo rilasciato non può essere automaticamente rinnovato, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.
2. È stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili a un medesimo soggetto giuridico il quale, nella medesima area mercatale, non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.
3. Alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati, l'Amministrazione comunale

procederà alla pubblicazione di un bando pubblico per la nuova assegnazione, cui l'operatore potrà aderire con nuova istanza.

4. L'operatore non può chiedere di trasferire la concessione al di fuori del mercato o della fiera cui si riferisce.
5. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
6. Qualora l'Amministrazione non intenda concedere nuovamente il posteggio alla sua scadenza, deve procedere alla soppressione del posteggio stesso.

Art. 12 - Procedura di revoca e sospensione della concessione

1. La concessione del posteggio è revocata di diritto in caso di revoca dell'autorizzazione al commercio ambulante. È revocata altresì nel caso in cui l'operatore non assolva agli obblighi tributari nei confronti del Comune relativamente all'anno solare precedente, oppure nel caso in cui non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare. Nel computo del mancato utilizzo NON RIENTRANO le assenze per le seguenti motivazioni:
 - a) malattia o infortunio;
 - b) gravidanza;
 - c) gravi motivi personali e familiari, valutati e comprovati dal dirigente preposto, previo invio della documentazione giustificativa, entro il termine massimo di 10 giorni dall'assenza;
 - d) mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto redatto dagli operatori di Polizia Municipale, inagibile o scarsamente agibile per oggettive condizioni sopravvenute, quali ad esempio forti avversità metereologiche;
 - e) guasti all'automezzo, opportunamente documentato.

L'assenza va adeguatamente giustificata con idonea documentazione da prodursi perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dalla stessa, in modalità telematica, direttamente al SUAP.

2. La revoca della concessione del posteggio può sempre essere disposta dall'Amministrazione comunale per motivi di pubblico interesse, con esclusioni di oneri a carico del Comune. In questo caso il titolare ha diritto ad ottenere un altro posteggio sul territorio comunale, per il tempo restante di validità della concessione revocata.

Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente, in area idonea.

3. La concessione è sospesa in caso di accertate violazioni di particolare gravità ovvero in caso di recidiva. Al riguardo il Dirigente del Settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario. Si considerano violazioni di particolare gravità:
 - a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia e al corretto utilizzo del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata e/o l'inosservanza degli orari stabiliti per l'occupazione dello stallo;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio comunale;
 - d) l'accertata irregolarità della posizione contributiva, accertata mediante la verifica periodica di cui all'art. 10.**

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 13 – Assegnazione dei posteggi

1. Per effetto dell'art. 35 della Legge regionale 4/2021, il SUAP predispone appositi bandi entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, inviandoli alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM), che provvede alla sua pubblicazione. Il bando è affisso all'albo pretorio e

pubblicato sul sito internet del Comune e dello stesso ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale ovvero, se non istituite, a livello provinciale.

2. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere e mercati avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale n.4 del 2021 e secondo quanto puntualmente disciplinato dal Bando di cui al comma 1, a cura del SUAP, che provvederà a redigere apposita graduatoria.
3. Il controllo in ordine al rispetto della disciplina dei mercati e delle fiere, compresa la registrazione delle presenze delle partecipanti, è fatto a cura della Polizia Municipale, che provvede a trasmettere al SUAP i dati raccolti entro 10 gg dallo svolgimento del mercato e/o fiera.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal personale della Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580, "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità e/o di subentro a qualsiasi titolo si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del cedente. Costituisce infine criterio di assegnazione residuale la compatibilità delle dimensioni del banco di vendita con lo spazio libero da occupare e l'appartenenza alla medesima categoria merceologica (alimentare/non alimentare); agli operatori commerciali verrà attribuito 1 (uno) punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "spunta" all'inizio delle operazioni.
5. Il SUAP, in forza dell'accertamento della Polizia Municipale, provvederà ad annotare in apposito registro le schede presenze a esso trasmesso con cadenza settimanale dal personale della Polizia Municipale incaricato della rilevazione.
6. Il SUAP, sempre in forza della rilevazione e trasmissione delle presenze nei mercati e fiere da parte del personale della Polizia Municipale, mantiene costantemente aggiornata anche la graduatoria degli spuntisti.

Art. 14 - Bando di miglitoria e modifica delle superfici

Bando di Miglitoria

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 14, il Comune può provvedere ad espletare il bando di miglitoria dei posteggi, a cura del SUAP.
2. Attraverso il bando, riservato esclusivamente ai titolari di concessione, saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico. Il SUAP provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera. Nei tempi, modi e forme previsti dal Bando, gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando. La graduatoria verrà formulata dal SUAP sulla base dei criteri previsti dall'articolo precedente.
3. L'assegnazione di un posteggio e/o la modifica dello stesso, in seguito al bando di miglitoria, non modifica la durata e la scadenza della concessione.
4. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la partecipazione al bando di miglitoria è consentita solo se la domanda riporta anche il consenso del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

Modifiche della Superficie del Posteggio

5. La richiesta di modifica del posteggio nell'ambito dei mercati va inoltrata telematicamente al SUAP, deve essere debitamente motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore o da motivazioni sopravvenute non preventivabili nella fase di assegnazione del posteggio. Il rilascio della nuova concessione, a firma del Dirigente del SUAP, è soggetto a istruttoria d'ufficio ed è subordinato al parere favorevole vincolante da parte della Polizia Municipale. In caso di riduzione di superficie di un posteggio è data possibilità ai confinanti di richiedere l'ampliamento per la superficie resasi disponibile, secondo le medesime modalità procedurali.
6. L'ampliamento di un posteggio con corrispondente riduzione di un altro posteggio, fatto salvo quanto

disciplinato al comma 5, è possibile alle seguenti condizioni:

- a) i posteggi devono essere contigui e le modifiche proposte da entrambi gli operatori;
- b) l'area complessivamente occupata dai posteggi modificati deve essere la stessa occupata precedentemente, senza alcuna modifica sul totale.

Art. 15 - Scambio del posteggio

1. In qualsiasi momento è consentito a due operatori, di comune accordo tra loro, appartenenti al medesimo settore merceologico, di richiedere al SUAP la possibilità di scambiare fra di loro i posteggi dati in concessione.
2. Il Dirigente del SUAP – previa istruttoria d'ufficio e dietro il parere favorevole vincolante della Polizia Municipale – concede lo scambio del posteggio mediante nuova concessione di suolo pubblico, che manterrà la medesima scadenza e le medesime condizioni e vincoli dell'atto precedente.
3. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio, essendo tale dimensionamento vincolato dal piano delle aree che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

Art. 16 - Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato e della fiera, il Comune, nel caso in cui siano pervenute richieste, riserva dei posteggi nella misura massima del 10% per ciascuna categoria:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - b) agli imprenditori agricoli professionali, aventi sede nell'ambito di interesse provinciale, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
2. I soggetti di cui ai commi 1 lett. a e b non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
3. I soggetti portatori di cui alla lettera a) del comma 1 possono lasciare il posteggio dato in concessione prima della fine del mercato, senza che ciò sia considerato assenza. Resta salva ogni altra disposizione di legge.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.
5. Per gli imprenditori agricoli, fermo restando la validità decennale della concessione, è consentita, dietro richiesta dell'interessato, l'assegnazione dei posteggi per una durata inferiore all'anno solare (periodi non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180). Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda.

Art. 17 – Criteri generali per le fiere e manifestazioni occasionali

1. Fatti salvi i criteri di assegnazione di cui agli articoli precedenti, in occasione di mercati, fiere, manifestazioni straordinarie e sagre, di cui ai successivi articoli del presente regolamento, ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili a un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine un medesimo

soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico (alimentare o non alimentare) nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiori o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.

2. Per la partecipazione alle fiere già istituite all'atto del presente Regolamento e riportate in calce alla presente (fiera del 19 maggio – fiera del 28-29 giugno e fiera del 26-27 settembre) è prevista la scadenza unificata del 1 marzo di ogni anno per la produzione della Domanda Unica di Ammissione Fiere (DUAF), da inviarsi in modalità esclusivamente telematica secondo la modulistica predisposta dal SUAP e approvata con successiva Determinazione Dirigenziale e dietro versamento dei diritti istruttori stabiliti dal Tariffario SUAP in vigore all'atto della presentazione della domanda.
3. Per le occupazioni di suolo in occasione delle fiere e/o manifestazioni in genere, nel computo della superficie da concedere agli ambulanti che effettuano attività di somministrazione alimenti va calcolata (anche ai fini del CUP) anche la superficie destinata a tavoli, panche e sedute di ogni genere.

Art. 18 - Normativa igienico-sanitaria

1. Nello svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario di cui alla vigente normativa di legge e di regolamento nonché quelle disposte dall'ASREM territorialmente competente o da regolamenti o disposizioni comunali.
2. Il commercio di animali vivi è esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. In ogni caso nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui in cui sono esposti o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana; gli stessi vanno localizzati nelle aree periferiche del mercato o della fiera, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, nel rispetto e a tutela degli animali e purché l'esercente adotti tutte le accortezze a garanzia del benessere degli animali e della tutela della salute e igiene pubblica.
3. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e per quanto di rispettiva competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, nonché la presenza di servizi igienici. In caso di fiere che si svolgono su più giorni il Comune provvede anche all'installazione di servizi igienici a carattere temporaneo.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la messa a disposizione di strumenti igienizzanti per l'utenza e la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
5. Le norme sulla sicurezza a tutela dei lavoratori e dell'incolumità pubblica si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, ed è fatto obbligo agli operatori di rispettarle scrupolosamente.

Art. 19 - Vendita e somministrazione a mezzo di veicoli definiti "Camion-Negozi"

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi, dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.
2. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed omologati e in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in materia.
3. Gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui ai commi precedenti, ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela di beni, dovranno attenersi alle indicazioni tecniche contenute nella nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile - prot. n. 3794 del 12/03/2014 e a ogni ulteriore aggiornamento della normativa in termini di sicurezza.

4. Gli operatori che a qualsiasi titolo o merceologia effettuano l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di kg. 6 (sei) in regola con la revisione semestrale.
5. Gli operatori devono garantire massima igiene e pulizia degli spazi assegnati e delle superfici di lavoro/vendita, nonché delle sedute e dei tavoli per la consumazione; ogni banco deve avere, a disposizione della clientela, almeno 3 contenitori di ampie dimensioni, al fine di garantire la differenziazione dei rifiuti.
6. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso e quindi allocati esclusivamente nelle aree periferiche e comunque in modo da garantire prontamente le vie di fuga.
7. In nessuna concessione possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a kg. 75 (settantacinque). Non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

Art. 20 – Vendita di prodotti agricoli e agroalimentari locali

1. Per promuovere la “filiera corta” nel settore agroalimentare, è consentito ai produttori agricoli locali (con ciò intendendo produttori residenti nel Comune di Isernia o in quelli della Regione) di svolgere attività di vendita e/o promozione in posteggi isolati e anche fuori dalle giornate destinate allo svolgimento dei mercati e fiere.
2. In particolare è consentita la vendita su suolo pubblico dei propri prodotti nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, esclusivamente nel perimetro del centro storico e con un'occupazione massima di ml 3 x 3.
3. Lo svolgimento dell'attività di vendita è subordinato al rilascio di apposita Concessione di suolo pubblico, onerosa, da parte del Servizio comunale deputato al rilascio delle concessioni su suolo pubblico, previo parere vincolante della Polizia Municipale, di durata massima coincidente con l'anno solare, rinnovabile su richiesta dell'interessato.
4. Per la salvaguardia dell'estetica del patrimonio storico della città e per tutelare il diritto dei consumatori, è possibile rilasciare un numero massimo di 5 (cinque) distinte concessioni durante l'anno solare, da rilasciarsi secondo l'ordine cronologico di arrivo dell'istanza, che va presentata ogni anno al SUAP entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno, a seguito di apposito Avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente.
Detti concessionari sono tenuti a rispettare le norme di cui all'art.24 del presente regolamento.

Art. 21 – Commercio in forma itinerante

1. Lo svolgimento del commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente ai titolari di autorizzazione al commercio in forma ambulante, rilasciata dal Comune di residenza, compresi i produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs.228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.
2. L'attività è itinerante quando non viene esercitata su un posteggio fisso ma si svolge secondo orari, luoghi e giorni definiti dagli articoli successivi del presente regolamento.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno, né esposta su banchi collocati a terra e deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
5. L'attività commerciale in forma itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento e in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio, in quanto non soggetta al

pagamento del canone unico patrimoniale. A tal fine:

- a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del D.Lgs.n.228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere connesse con le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 2 (due) ore;
 - b) terminate le operazioni di vendita o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta precedente, calcolata sul tratto viario percorribile con il mezzo ed è obbligato a mantenere tale distanza, rispetto al punto dove è già avvenuta una sosta, per almeno 2 (due) ore dalla fine della precedente sosta. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della strada.
6. L'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui ai commi ed alle lettere precedenti, è considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.
7. L'attività di vendita deve comunque essere tale da non costituire pericolo o intralcio per gli utenti della strada; non è consentito l'uso di attrezzature o l'esposizione della merce esternamente al mezzo adibito al trasporto.
8. Agli operatori è fatto OBBLIGO di:
- a) avere al seguito l'autorizzazione al commercio in forma itinerante necessaria, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta inoltrata dagli organi di controllo;
 - b) lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizione di perfetta pulizia;
 - c) rispettare la norma sulla pubblicità dei prezzi prevista dal D.lgs. 114/98;
 - d) indicare l'origine di provenienza delle merci in vendita.
9. Agli operatori è fatto DIVIETO di:
- a) collocare sul suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili);
 - b) utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia che rechino disturbo alla quiete pubblica, fatto salvo la possibilità all'arrivo e nei limiti imposti dalla normativa in temi di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995;
 - c) abbandonare sull'area utilizzata per l'attività di vendita qualsiasi tipo di rifiuto (solido o liquido).
10. Al fine di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione stradale, si dispone che l'attività di commercio itinerante sia vietata sulle aree del territorio comunale di seguito specificate:
- a) nei luoghi ove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - b) nei parcheggi riservati ai disabili;
 - c) in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;
11. Per motivi di interesse pubblico l'Amministrazione comunale può ampliare le zone di interdizione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sia in modo permanente che temporaneo.
12. Agli operatori in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato (tipo A), è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nella giornata di assegnazione del posteggio.

Art. 22 – Esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle fasce orarie ed esclusivamente nei giorni della settimana del martedì e venerdì, con esclusione dei giorni coincidenti con i mercati settimanali e delle fiere stabilite dal presente regolamento:
 - a) Periodo INVERNALE (1° ottobre/31 marzo) - dalle ore 08:00 alle ore 22:00;
 - b) Periodo ESTIVO (1° aprile/30 settembre) - dalle ore 08:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.
2. Il Comune può comunque stabilire limitazioni straordinarie temporanee nei casi e per i periodi in cui in determinate aree non sia possibile esercitare l'attività per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, di pubblico interesse o per altre valide motivazioni.
3. È vietato l'esercizio all'attività di commercio ambulante itinerante nelle seguenti aree:
 - a) in tutto il centro storico del capoluogo;
 - b) in tutte le vie e piazze del centro urbano, ad eccezione delle aree periferiche in cui la vendita è consentita

(aree periferiche sono da intendersi in questa sede: viale 3 Marzo 1970, dalla rotatoria antistante la casa circondariale in poi, seguendo la direzione Miranda/Castel di Sangro, fino alla delimitazione del centro urbano; viale dei Pentri, zona ricompresa tra le due rotatorie, con esclusione di quella di ingresso alla città (rotatoria di Isernia nord); via Sant'Ippolito, dall'inizio di largo Cappuccini – escluso - a scendere, direzione Sant'Agapito);

- c) in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale;
 - d) per motivi di viabilità e di decoro, nelle aree cimiteriali (ovvero dall'intersezione di via Kennedy fino all'uscita sulla Tangenziale Svincolo Isernia - Santo Spirito).
4. Tutti i limiti e divieti di cui al presente articolo si intendono derogabili in caso di festività civili e/o religiose, eventi e manifestazioni varie, anche per periodi prolungati; in egual modo possono essere previste deroghe nei fine settimana del periodo estivo, concedibili a mezzo di deliberazione di Giunta Comunale. In ogni caso le eventuali richieste sono inoltrate e valutate dalla struttura comunale deputata al rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico e/o delle manifestazioni di pubblico spettacolo.

Art. 23 – Esercizio dell'attività di somministrazione in forma itinerante

- 1. L'attività di somministrazione in forma itinerante è consentita allo stesso modo e con le stesse modalità e limiti per il commercio in forma itinerante di cui all'art.21 e 22 del presente regolamento.
- 2. Lo "street food", inteso in questa sede come preparazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari, è specificatamente promosso perché occasione di promozione della cultura enogastronomica; a tal fine, in deroga alle previsioni degli articoli precedenti e a condizione che la preparazione, vendita e somministrazione avvenga per il tramite di veicoli di piccole dimensioni e comunque non rientranti nella categoria degli autocarri, è consentito agli esercenti dello street food operare nell'area del Parco Urbano della Stazione Ferroviaria, in punti specificatamente individuati dalla struttura comunale competente al rilascio della concessione di suolo pubblico, tutti i giorni, dalle ore 08:00 fino alle ore 22:00 (da maggio a settembre fino alle ore 01:00 del giorno successivo), previa l'espletamento di procedure a evidenza pubblica.

Art. 24 - Piano Comunale

- 1. In attuazione dell'articolo 42 della Legge regionale 4/2021, il Comune, in esecuzione del presente Regolamento, approva entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Atto, il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche quale Atto distinto e separato.
- 2. Tale atto programmatico contiene, in particolare:
 - a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
 - b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
 - c) individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato ovvero sottoposto a condizioni, limiti e prescrizioni.
- 3. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui sopra, il Comune tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
- 4. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2 della Legge regionale 4/2021.
- 5. Il Piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.
- 6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative di cui al comma 3, può provvedere allo

spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere; al riguardo il Comune consulta le organizzazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, il Comune può affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni, da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica.
9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico- sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Art. 25 - Rinvio ad altre norme

1. Le disposizioni del Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento CUP, del Regolamento Generale delle Entrate, del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento dei Dehors su suolo pubblico.
Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni contenute negli atti normativi di indirizzo di fonte superiore e nelle altre normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, anche sanitaria.

Art. 26 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e qualsiasi altra disposizione in materia di commercio su aree pubbliche in contrasto con il Regolamento.

Art. 27 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.